*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 109° — Numero 293

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Lunedì, 18 novembre 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. **1143.**

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli da 193 a 201 relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in microbiologia*

Art. 193. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Art. 194. — Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali e farmacia.

Art. 195. — Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia.

Art. 196. — Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è di trenta allievi, ripartiti in dieci allievi per ogni anno di corso. Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale. Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazioni di corso, dovrà presentare motivata istanza.

Art. 197. — La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo o fuori ruolo di microbiologia. Il direttore della scuola può nominare un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca ed un segretario.

Art. 198. — L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni del corso) e l'ordine e le modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale.

Art. 199. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1. Chimica microbiologica;
2. Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
3. Analisi statistica del dosaggio biologico;
4. Immunologia;
5. Batteriologia speciale;
6. Virologia generale e tecnica virologica;
7. Micologia;
8. Protozoologia;
9. Genetica dei microrganismi;
10. Virologia speciale;
11. Microbiologia degli alimenti;
12. Microbiologia industriale;
13. Metodi e dosaggi microbiologici.

Art. 200. — Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 201. — L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta e di una prova pratica. I candidati non riconosciuti idonei, potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte di conti, addì 9 novembre 1968*
*Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 92.* — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1968, n. **1144**.

**Autorizzazione all'Associazione nazionale marinai d'Italia, ad accettare una donazione.**

N. 1144. Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, l'Associazione nazionale marinai d'Italia, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare dal sig. Mario Caporossi la donazione di un appartamento di tre vani ed accessori, situato al piano rialzato del fabbricato che sorge in Civitavecchia, via XVI Settembre, 19, del dichiarato valore di L. 612.000, come da atto pubblico 24 maggio 1967, n. 124.723 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Capparella, notaio in Civitavecchia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1968*
*Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 110.* — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. **1145**.

**Estinzione delle opere pie « del Suffragio », « Madonna del Perugino » e « Confraternite riunite », con sede in Giove.**

N. 1145. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le opere pie « del Suffragio », « Madonna del Perugino » e « Confraternite riunite », con sede in Giove (Terni) vengono dichiarate estinte e i relativi patrimoni devoluti al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1968*
*Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 120.* — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. **1146**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Istituto sordomuti », con sede in Cuneo, della Congregazione delle suore di S. Giuseppe di Cuneo.**

N. 1146. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Istituto sordomuti », con sede in Cuneo, della Congregazione delle suore di S. Giuseppe di Cuneo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1968*
*Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 109.* — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. **1147**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione della parrocchia di S. Maria Assunta, nella cattedrale di Padova, dal capitolo cattedrale.**

N. 1147. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 25 dicembre 1967, relativo alla separazione della parrocchia di S. Maria Assunta, nella cattedrale di Padova dal capitolo cattedrale.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1968*
*Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 108.* — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1968, n. **1148**.

**Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia di S. Bernardino, nel comune di Briona, con quella di San Quirico e Giulitta, nel comune di S. Pietro Mosezzo.**

N. 1148. Decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1968, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Novara in data 1° gennaio 1968, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della parrocchia di S. Bernardino, in frazione omonima del comune di Briona (Novara), con quella di San Quirico e Giulitta, in frazione Cesto del comune di S. Pietro Mosezzo (Novara).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1968*
*Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 107.* — DI PRETORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 novembre 1968.

**Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della società italiana per azioni per il traforo del monte Bianco.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 1° agosto 1954, n. 846, relativa all'esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Francia per il traforo del monte Bianco conclusa a Parigi il 14 marzo 1954;

Visto lo statuto della società italiana per azioni per il traforo del monte Bianco approvato con decreto interministeriale 16 settembre 1957;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1966 con il quale si è provveduto a nominare per il triennio 1966-1969 l'avv. Vittorino Bondaz tra i sei membri del consiglio di amministrazione della suddetta società rappresentanti dello Stato;

Vista la lettera n. 15897 del 7 novembre 1968 del Ministero dei lavori pubblici con la quale viene comunicato che l'avv. Vittorino Bondaz, a causa dei propri impegni professionali, ha rassegnato le dimissioni da tale carica e viene designato in sua sostituzione l'avvocato Alberto Tubere;

Decreta:

L'avv. Alberto Tubere è nominato membro del consiglio di amministrazione della società italiana per azioni per il traforo del monte Bianco, per il triennio in corso, in sostituzione dell'avv. Vittorino Bondaz, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 novembre 1968

LEONE

(10884)

---

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1968.

**Osservanza di un prezzo minimo all'esportazione del formaggio prodotto con latte di pecora.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Vista la legge 1° luglio 1955, n. 566, riguardante l'interpretazione dell'art. 1 del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1966, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 17 gennaio 1967, n. 14, concernente la tabella « Export »;

Ritenuta la necessità di subordinare all'osservanza di un prezzo minimo di vendita le esportazioni di qualsiasi tipo di formaggio prodotto con latte di pecora (vd. 04.04 C I b ex 2) al fine di salvaguardare le posizioni acquisite sui mercati esteri attraverso la fornitura di prodotti di elevato livello qualitativo;

Decreta:

Art. 1.

L'esportazione verso tutte le destinazioni di qualsiasi tipo di formaggio prodotto con latte di pecora (vd. 04.04 C I b ex 2) è subordinata all'osservanza di un prezzo minimo di vendita.

Art. 2.

E' istituito presso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero un comitato con il compito di procedere alla formazione ed al periodico aggiornamento del listino dei prezzi minimi, di cui all'articolo precedente, così composto:

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

un rappresentante del Ministero delle finanze;

un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;

un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

un rappresentante della Regione sarda;

un rappresentante della Regione siciliana;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Il comitato suddetto è presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero o da un funzionario dello stesso istituto da lui designato.

A far parte del suddetto comitato possono essere chiamati, inoltre, cinque esperti scelti dal Ministro per il commercio con l'estero fra i rappresentanti delle categorie interessate.

Art. 3.

Nelle singole operazioni di esportazione di formaggio pecorino, l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero accerterà la rispondenza del prezzo di vendita con i prezzi minimi stabiliti nei listini di cui all'articolo precedente, apponendo un « visto » sulla denuncia benestare bancario e sulla relativa fattura.

Art. 4.

Il Ministro per il commercio con l'estero provvederà con successivo decreto alla nomina dei componenti del comitato di cui all'art. 2, su designazione delle amministrazioni interessate.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1968

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
TOLLOY

*Il Ministro per le finanze*
PRETI

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
RESTIVO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

(10698)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1968.

**Ricostituzione del Comitato interregionale assistenza mondariso.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 15 maggio 1950, con il quale è stato istituito con sede in Milano, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia, il Comitato interregionale per l'assistenza alle mondariso (C.I.A.M.) avente il compito di formulare proposte per l'assistenza alle mondariso migranti nonchè per il ricovero dei loro figli;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1966, con il quale detto comitato è stato costituito per il biennio 1966-1967;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla ricostituzione di detto comitato per il biennio 1968-1969;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

E' costituito, per il biennio 1968-1969, il comitato interregionale assistenza mondariso con sede presso lo ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per la Lombardia.

Il comitato — presieduto dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, quale presidente del Comitato interregionale migrazioni mondariso — è composto, oltre che dai componenti del Comitato interregionale migrazioni mondariso (C.I.M.M.) ricostituito con decreto ministeriale 20 agosto 1968, dai seguenti membri:

Tecce prof. Nicola, medico provinciale di Milano, rappresentante del Ministero della sanità;

Castelletti dott. Armando, direttore della sede di Milano dell'Ente nazionale prevenzione infortuni (E.N. P.I.);

Pedone dott. Riccardo, in rappresentanza dell'ispettorato provinciale del lavoro di Milano;

Rigat sorella Mimy, ispettrice provinciale delle infermiere volontarie presso il comitato provinciale della Croce Rossa Italiana (C.R.I.) di Milano;

Rognoni rag. Ernesto, in rappresentanza dell'Ente nazionale risi di Milano;

Cassanmagnago dott. M. Luisa, presidente del comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (O.N.M.I.) di Milano;

Pedone dott. Domenico, ispettore compartimentale per la Lombardia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.);

Garofalo avv. Giorgio, vice direttore (reggente) della sede provinciale di Milano dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie (I.N.A.M.);

Zandonini dott. Agostino, direttore compartimentale per la Lombardia dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.);

Morosini cav. Giuseppe, direttore del patronato provinciale di Novara dell'Associazione cattolica lavoratori italiani (A.C.L.I.);

Gherardi cav. uff. Giovanni, direttore generale dell'Istituto nazionale di tutela e di assistenza ai lavoratori (I.T.A.L.);

Sando dott. Pasquale, ispettore generale dell'Ente nazionale assistenza lavoratori (E.N.A.L.);

Bonetti comm. Roberto, in rappresentanza dell'Ente di patrocinio e assistenza per i coltivatori agricoli (E.P.A.C.A.) di Pavia;

Valcarenghi mons. Pietro, in rappresentanza della O.N.A.R.M.O. di Vercelli;

Paulli Maria, in rappresentanza della Pontificia opera di assistenza (P.O.A.) di Milano;

Attardi Domenico, direttore dell'ufficio provinciale di Milano dell'Ente nazionale di assistenza sociale (E. N.A.S.);

Sitta Arrigo, direttore dell'ufficio provinciale di Milano dell'Istituto nazionale di assistenza sociale (I.N. A.S.);

Buschi dott. Renato, direttore del servizio provinciale di Milano dell'Istituto nazionale confederale di assistenza (I.N.C.A.).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1968

*Il Ministro*: Bosco

**(10745)**

---

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1968.

**Sessione ordinaria di novembre 1968 per l'iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1968 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 400, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;

la residenza;

la cittadinanza;

il godimento dei diritti politici e l'eventuale iscrizione in un albo professionale con l'indicazione della data di decorrenza.

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

*a*) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede.

*b*) della ricevuta di versamento all'erario della somma di lire 2400 (duemilaquattrocento), a' termini dello art. 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul cap. X, capitolo 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, modificato con legge 5 dicembre 1964, n. 1267) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 14 ottobre 1968

*Il Ministro*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1968*
*Registro n. 30 Grazia e giustizia, foglio n. 238*

(10740)

---

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1968.

**Nomina di alcuni membri effettivi e supplenti del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 24 luglio 1942, n. 1023, relativa alla costituzione di un fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 280, concernente modifiche alla predetta legge 24 luglio 1942, n. 1023;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, contenente norme di esecuzione alla menzionata legge 14 febbraio 1963, n. 280;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 luglio 1963, concernente la composizione del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma di cui sopra è cenno;

Visti i propri decreti 10 marzo, 28 giugno e 7 novembre 1966, con i quali sono state apportate modifiche alla composizione del comitato sopra citato;

Viste le designazioni effettuate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota numero 247402 del 21 agosto 1968;

Ritenuta quindi la necessità di provvedere alla nomina di alcuni membri effettivi e supplenti del predetto comitato;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vittorio Vallonica, ispettore generale degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dello artigianato è nominato membro supplente del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, in caso di assenza o impedimento del dottor Fernando Cantile, direttore generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Ottavio Guasco, direttore superiore degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 2.

Il cav. Aldo Gambetta, capo ufficio statistica di 1ª classe degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è nominato membro supplente del comitato per l'amministrazione del fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero, in caso di assenza o impedimento del dott. Sebastiano Samperi, ispettore capo degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sostituzione del dott. Francesco Farinaccio, direttore degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, collocato a riposo.

Art. 3.

Sono nominati, per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto, ai sensi dell'art. 1, primo comma, punto 7), secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 1291, citato nelle premesse, i seguenti membri effettivi e supplenti:

Ceriani dott. Gino, presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Napoli e, in sua vece, Longo dott. Giuseppe, segretario generale della medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Calvani dott. Felice, presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata e, in sua vece, Tonali dott. Mario, segretario generale della medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vitelli dott. ing. cav. lav. Giovanni Maria, presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino e, in sua vece, Lasorsa dott. Primiano, segretario generale della medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Agnello dott. Enzo, presidente della Camera di commerico, industria, artigianato e agricoltura di Palermo e, in sua vece, Lauro dott. Pietro, segretario generale f.f. della medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1968

*Il Ministro*: RUSSO

(10564)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

**Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Perugia.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, approvato con decreto ministeriale in data 27 giugno 1955;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 4 gennaio 1967, 13 gennaio 1967 e 15 febbraio 1968, dall'assemblea dei soci della ripetuta cassa in data 28 gennaio 1967 e dal presidente della stessa in data 15 febbraio 1968;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Perugia, con sede in Perugia, allegato al presente decreto, composto di n. 62 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

---

**Statuto della Cassa di risparmio di Perugia**

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Perugia, fondata nel 1908 per concorso spontaneo di 67 benemeriti cittadini in prevalenza agricoltori e autorizzata con decreto reale del 14 gennaio 1909, ha la sua sede legale in Perugia e fa parte della Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale, con sede in Roma.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo cui la cassa provvederà anche a mezzo degli istituti speciali di credito cui partecipa.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto (1) e ad opere di beneficenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 3.

La cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

---

(1) La massa di rispetto si intende costituita dai fondi patrimoniali di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) del successivo art. 4.

Art. 4.

Il patrimonio della cassa è costituito:

*a*) dal fondo di dotazione;

*b*) dal fondo di riserva ordinario;

*c*) dal fondo di garanzia federale;

*d*) dal fondo di riserva straordinario;

*e*) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

*f*) dal fondo per perdite eventuali;

*g*) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della cassa:

1) l'assemblea dei soci;

2) il consiglio di amministrazione;

3) il comitato, quando sia costituito a termine del successivo art. 23;

4) il presidente;

5) il collegio sindacale;

6) il direttore generale;

7) le commissioni di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

TITOLO II

SOCI

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 100 nè minore di 80.

La qualità di socio si acquista a seguito di nomina della assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione al quale gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda entro il 31 dicembre di ogni anno.

La qualità di socio si acquista, inoltre, a seguito di nomina dell'assemblea, su proposta di almeno un quarto dei soci.

In quest'ultimo caso la proposta deve pervenire alla presidenza della cassa almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Per essere ammesso in qualità di socio occorre il voto favorevole di due terzi dei votanti in assemblea, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli intervenuti.

I soci non hanno diritti nè sul patrimonio nè sugli utili della cassa

I candidati devono essere scelti fra cittadini italiani di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità, annoverabili fra le persone più rappresentative nelle varie categorie economiche e professionali.

Non possono essere nominati soci:

*a*) coloro contro i quali pendano atti esecutivi per inadempienza alle loro obbligazioni verso la cassa o che abbiano lite vertente con essa o che ad essa abbiano cagionato danni o perdite;

*b*) i dipendenti della cassa in servizio.

Decadono da soci:

I) coloro che perdano la cittadinanza italiana, che siano interdetti, inabilitati o che perdano per qualsiasi causa la piena capacità civile;

II) coloro che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del comma precedente;

III) coloro che riportino una condanna che menomi la loro onorabilità.

Possono essere dichiarati decaduti coloro che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti, o non si siano fatti rappresentare all'assemblea in tre adunanze ordinarie consecutive.

La decadenza dalla qualità di socio è pronunciata inappellabilmente:

dal consiglio di amministrazione, d'ufficio, nei casi previsti dal precedente comma settimo, punti I), II) e III);

dall'assemblea dei soci in tutti gli altri casi; l'assemblea stessa delibererà — su proposta del consiglio di amministrazione o di almeno un decimo dei soci — con la stessa maggioranza di voti prevista per l'ammissione.

Art. 7.

Ogni socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio mediante speciale delega scritta.

Ciascun socio non può avere che un voto e la delega di un solo socio.

TITOLO III

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 8.

L'assemblea dei soci si aduna ordinariamente e straordinariamente per deliberare:

a) sulla elezione e decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza;

c) sulla misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni, con la osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

d) sulla nomina di un sindaco, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

e) sulla retribuzione del collegio sindacale, con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

f) sull'approvazione del bilancio;

g) sulle eventuali proposte formulate dal consiglio e su quelle formulate dai soci.

L'assemblea esprimerà, inoltre, il suo parere sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte al suo esame dal consiglio di amministrazione e su quelle proposte da almeno 25 soci, sulle quali delibererà, in via definitiva, il consiglio di amministrazione.

Art. 9.

L'assemblea deve essere convocata in via ordinaria per deliberare, fra l'altro, entro il primo trimestre di ogni anno, sui seguenti argomenti:

a) approvazione del bilancio;

b) eventuale elezione di componenti il consiglio d'amministrazione, per la parte di sua competenza, e misura delle medaglie di presenza a favore dei membri del consiglio, del comitato e delle commissioni;

c) nomina del sindaco di cui alla lettera d) del precedente art. 8, e retribuzione del collegio sindacale.

Art. 10.

L'assemblea può essere convocata in via straordinaria dal presidente del consiglio di amministrazione quando ne sorga la necessità, o quando ne facciano domanda, per iscritto, almeno il quarto dei soci.

Art. 11.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere spedito ai soci ed ai sindaci almeno dieci giorni innanzi a quello fissato per le adunanze e deve contenere l'ordine del giorno.

Con lo stesso avviso sarà fissata la seconda convocazione, che potrà essere indetta anche nello stesso giorno, ma almeno con un'ora di distanza dalla prima.

Art. 12.

L'assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando vi intervenga o vi sia rappresentata almeno la metà dei soci; in seconda convocazione, quando siano presenti o siano rappresentati almeno il quinto dei soci.

Art. 13.

Le deliberazioni, salvo quanto è disposto dall'art. 6, si prendono a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le votazioni debbono essere a scrutinio segreto quando si riferiscono a decisioni su persone, e meno che l'assemblea non stabilisca alla unanimità altra forma di votazione.

In caso di votazione segreta, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei votanti si intenderà respinta.

Art. 14.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del consiglio d'amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere qualificato più anziano, ai sensi del successivo art. 21

Il segretario dell'assemblea è nominato dal presidente della stessa fra i soci.

TITOLO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di sette consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge.

I consiglieri vengono eletti dall'assemblea dei soci nel proprio seno.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 16.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

1) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

2) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della cassa.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti di ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la cassa e ove venissero ad assumerle, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora, però, le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 17.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I membri del consiglio eletti dall'assemblea dei soci durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nei casi, però, di integrale ricostituzione del consiglio, cinque componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue: tre alla fine del secondo anno dalla costituzione o ricostituzione e due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 18.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio e del comitato e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dall'assemblea dei soci, con l'ossevanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque, al presidente, al vice presidente ed agli altri membri del consiglio non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza nella stessa giornata.

Art. 19.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della cassa e sulla loro applicazione per la parte dai contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, del vice direttore generale e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sull'eventuale delega al comitato dei provvedimenti concernenti il restante personale, fermo rimanendo quanto stabilito al precedente punto 4);

6) sulla costituzione del comitato, di commissioni di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni e la durata;

7) sulla nomina dei consiglieri che dovranno far parte del comitato, con le modalità previste al successivo art. 23, dei componenti delle commissioni di sconto e di quelle consultive;

8) sulle operazioni di che all'art. 48 e sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il migliore andamento della cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione:

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sull'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza e di pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione, con la osservanza delle vigenti disposizioni, di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonchè di servizi di cassa in genere che comportino l'obbligo di anticipazioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 1.200.000 o durata superiore ad anni 9;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 2.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della cassa già estinti;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 1.000.000;

19) sull'eventuale nomina di rappresentanti della cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali degli enti al cui capitale la cassa partecipa.

Art. 20.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 28, il consiglio può conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire la facoltà di firma, per determinati atti o categorie di atti, al personale della cassa.

Art. 21.

Il consiglio si aduna, di regola, una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno tre membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno cinque membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 8) dell'art. 19 e quelle di che all'art. 23 relative alla costituzione del comitato, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono redatti da un segretario nominato dal consiglio, scelto tra i dirigenti o i funzionari dell'istituto. I verbali, firmati dal presidente e dal segretario del consiglio, sono controfirmati dal direttore generale.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta, segreta fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Art. 22.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

TITOLO V

COMITATO

Art. 23.

Il comitato, per la cui costituzione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal consiglio, e del direttore generale.

Con la stessa maggioranza di voto prevista al comma precedente il consiglio potrà in ogni momento deliberare la cessazione delle funzioni del comitato.

Art. 24.

Il comitato sovraintende alla gestione ordinaria, delibera su quanto gli è stato delegato dal consiglio ed esprime i pareri che gli siano richiesti dal consiglio stesso.

Art. 25.

Il comitato si aduna, di regola, una volta la settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o uno dei suoi membri ne faccia richiesta.

Presiede le adunanze il presidente o chi lo sostituisce.

Le adunanze sono valide quando siano presenti almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per quanto concerne gli avvisi di convocazione, la compilazione e la firma dei verbali di ciascuna adunanza, si applicano le corrispondenti norme di cui all'art. 21.

TITOLO VI

PRESIDENTE

Art. 26.

Il presidente ha la rappresentanza legale della cassa. Convoca e presiede l'assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione, il comitato e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della cassa.

Nei casi di assoluta ed improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 21 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari, chi lo sostituisca nella rappresentanza della cassa.

TITOLO VII

## COLLEGIO SINDACALE

Art. 27.

Presso la cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403, 2407 e 2408 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle casse di risparmio dell'Italia centrale.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione, alla assemblea dei soci e possono assistere alle adunanze del comitato.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 16 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 8, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

TITOLO VIII

## DIRETTORE GENERALE

Art. 28.

Il direttore generale:

*a*) è membro di diritto del comitato, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto, presenzia alle assemblee dei soci e può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del n. 6) dell'art. 19;

*b*) è capo di tutti i servizi e del personale della cassa;

*c*) indirizza l'attività del personale della cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

*d*) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato ed esegue le deliberazioni stesse;

*e*) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria e le girate ed appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private;

*f*) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato;

*g*) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

*h*) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

*i*) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto in materia dai vigenti contratti di lavoro;

*l*) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

*m*) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della cassa.

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della cassa, informandone al più presto possibile il presidente.

Art. 29.

Il direttore generale è coadiuvato dal vice direttore generale al quale potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

Art. 30.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dal vice direttore generale o, in caso di assenza o di impedimento anche di questi, nell'ordine, da un dirigente o da un funzionario della cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

TITOLO IX

## PERSONALE

Art. 31.

Le funzioni esecutive della cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini della direzione generale.

I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 32.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia, condizioni di tasso e di qualsiasi altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione o l'acquisto, nella zona di competenza della cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposti alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

TITOLO X

## FILIALI

Art. 33.

Le filiali dipendono dalla direzione generale e possono essere classificate in sedi, succursali, agenzie e recapiti.

Il preposto a ciascuna filiale è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della filiale stessa.

Egli ha la rappresentanza della filiale nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

TITOLO XI

## OPERAZIONI PASSIVE

Art. 34.

La cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia e degli accordi ai quali la cassa abbia aderito, fissa le caratteristiche formali dei libretti di deposito e le varie categorie di depositi.

Art. 35.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante. Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la cassa.

Art. 36.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato. I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge. Nel caso di fallimento occorrerà che la opposizione contro rimborsi a titolari falliti sia fatta mediante domanda scritta dal curatore.

Art. 37.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la cassa. Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 38.

La cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria di libretti suddetti non può superare il 10% dei depositi complessivi raccolti dalla cassa.

Art. 39.

La cassa può emettere buoni fruttiferi a scadenza fissa, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Art. 40.

I *movimenti — versamenti e prelevamenti* — sui depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tal caso i prelievi potranno essere fatti dalla cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 41.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 42.

La cassa riceve depositi vincolati a tempo, depositi giudiziali e con speciali condizioni.

I depositi a medio termine, che la cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi o con accensione di conti di deposito, non potranno superare nel complesso l'importo delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 43.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 34.

Art. 44.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 45.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente all'annotazione dell'ultima *operazione* da parte della cassa.

Art. 46.

La cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 47.

La cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 48, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

TITOLO XII

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 48.

I capitali amministrati dalla cassa sono impiegati nei modi seguenti:

*a*) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

*b*) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

*c*) partecipazioni all'istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della cassa, nonchè ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

*d*) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

*e*) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

*f*) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali e ad enti che, giusta istruzione dell'organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia di delegazioni su tributi e cespiti riscuotibili con la procedura prevista per le imposte dirette e delegabili per legge, a consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, con garanzia di delegazioni sui contributi consorziali, pure delegabili per legge, e sui contributi a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie e dei comuni;

*g*) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

*h*) acquisto di crediti verso lo Stato, le regioni, le provincie, i comuni e le opere pie, purchè si tratti di crediti certi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dallo Stato, da regioni, provincie o comuni o da loro aziende in forza di leggi e convenzioni;

*i*) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

*l*) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

*m*) sconto di buoni del tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

*n*) sconto di cambiali e di note di pegno;

*o*) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

*p*) anticipazioni a regioni, provincie, comuni ed altri enti per i quali la cassa disimpegna i servizi di cassa o di tesoreria, entro i limiti fissati nei capitolati di appalto e con l'osservanza delle disposizioni di che agli articoli 49 e 50 in merito ai limiti di fido;

*q*) operazioni di credito agrario in conformità alle leggi vigenti;

*r*) depositi in conto corrente presso l'istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

*s*) acquisto di immobili nei casi e con le limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

*t*) operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

*u*) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la cassa potrà effettuare operazioni non contemplate la siffatta elencazione.

Art. 49.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla cassa ai sensi del precedente art. 48 debbono essere, di regola, assistite:

integralmente dalle garanzie previste dalle vigenti disposizioni di carattere generale emanate dall'organo di vigilanza per le operazioni non soggette al limite legale di fido;

oppure

dall'obbligazione chirografaria di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità.

Il fido concedibile ad uno stesso obbligato non può superare il quinto del patrimonio della cassa, salvo deroga da richiedersi, caso per caso, all'organo di vigilanza. Per il calcolo dell'importo dell'anzidetto limite di fido, nonchè per la determinazione delle operazioni soggette al limite medesimo si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 50.

Nel limite massimo di fido pari al 3% del patrimonio — salvo deroga da richiedersi, per importi maggiori, all'organo di vigilanza — la cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato), quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria solvibilità.

Art. 51.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 48 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10%.

L'importo delle operazioni di cui alle lettere *c*) ed *l*) dell'art. 48, non deve superare i due terzi del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*), dell'art. 48.

Art. 52.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore ai sei mesi. E' in facoltà della cassa accordare eventuali rinnovazioni, previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a dodici mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile od in virtù di leggi speciali.

Le cambiali relative ad operazioni di credito agrario avranno le caratteristiche e la durata previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 53.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 48 dovranno essere di primo grado e gli immobili ipotecati dovranno avere un valore cauzionale almeno doppio del credito concesso.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare delle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelle da iscrivere dalla cassa non superi la metà del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi, vincolata a favore della cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Art. 54.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate con rate semestrali costanti in un periodo massimo di anni 20. Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i cinque anni ed il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni cinque; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri cinque anni.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni cinque con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati escondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a quindici anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 55.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 48 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a cinque anni.

I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48, debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni venti.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 48 dovranno avere pure durata non superiore ad anni venti.

Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di dodici mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 56.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 48 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 57.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

*a*) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 17% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

*b*) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 9% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

*c*) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 4% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

*d*) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in c/c, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

*e*) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 48 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5% delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

*f*) operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 48, con esclusione di quelle previste dall'art. 31, primo comma, del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio, relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazioni forzate: complessivamente 50% del patrimonio;

*g*) operazioni di credito di cui all'art. 50 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 6% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35% delle attività amministrate (patrimonio e depositi).

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le particolari operazioni di mutuo effettuabili, ai sensi di leggi speciali, in deroga a norme di statuto.

## TITOLO XIII
## OPERAZIONI VARIE

### Art. 58.

La cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

*a*) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

*b*) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi e oggetti ingombranti;

*c*) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse e di oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

*d*) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

*e*) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere), aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Le fiedejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

*f*) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 48, ed a consorzi per il solo collocamento — attraverso il servizio dei propri sportelli — di altri titoli;

*g*) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

*h*) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

*i*) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

*l*) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la cassa.

### Art. 59.

La cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa o di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale come pure i servizi di corrispondenza di altre aziende o istituti di credito.

### Art. 60.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la cassa stessa ha la sede centrale.

## TITOLO XIV
## BILANCIO

### Art. 61.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e la approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza e di pubblica utilità.

### Art. 62.

La cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la cassa ha raccolto i suoi depositi.

Visto, *il Ministro per il tesoro*: COLOMBO

**(10554)**

---

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1968.

**Periodi medi di occupazione mensile per gli ausiliari del traffico riuniti in organismi cooperativi operanti in alcune provincie.**

## IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e del salario medio per particolari categorie di lavoratori;

Preso atto delle misure proposte nelle riunioni tenutesi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

### Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile e la loro decorrenza per gli ausiliari del traffico riuniti in organismi operanti nelle provincie sottoelencate sono determinati come segue:

*Ascoli Piceno*:

Carovana facchini S. Elpidio a Mare: giornate 10, decorrenza 1° aprile 1967.

*Benevento*:

Carovana mulattieri « S. Maria » Pannarano: giornate 25, decorrenza 1° settembre 1966.

*Bologna*:

Carovana facchini « Italia » società di fatto di Resca G. e Cavaldini E. - Bologna: giornate 20, decorrenza 1° novembre 1966;

Gruppo facchini « I veloci » - Bologna: giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1966;

Gruppo facchini - Baricella: giornate 23, decorrenza 1° aprile 1967;

Lega barrocciai - Calcara di Crespellano: giornate 23, decorrenza 1° aprile 1967.

*Catanzaro*:

Carovana facchini « Libertas » - Cutro: giornate 13, decorrenza 1° aprile 1967.

*Latina*:

Carovana facchini « S. Michele » - Aprilia: giornate 24, decorrenza 1° gennaio 1966;

Carovana facchini « Stella Alpina » - Aprilia: giornate 24, decorrenza 18 maggio 1966.

*Milano*:

Carovana facchini « Julia » - Milano: giornate 11 dal 12 al 30 settembre 1966; giornate 20 dal 1° ottobre 1966.

*Roma*:

Compagnia facchini « Laurentina » - Roma: giornate 23, decorrenza 2 maggio 1966;

Compagnia trasportatori locali « Risorgimento » - Roma: giornate 24 dal 1° novembre 1965 al 30 giugno 1966; giornate 23 dal 1° luglio 1966;

S.C.A.T. - Soc. Coop. Ausiliari del Traffico - Roma: giornate 21, decorrenza 2 maggio 1966;

*Salerno*:

Carovana facchini di Montesano sulla Marcellana: giornate 18, decorrenza 1° gennaio 1966.

*Verona*:

Carovana facchini « La Scaligera » - Verona: giornate 17, decorrenza 14 ottobre 1965.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

**(10440)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1968.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « La Pace - Soc. a. r. l. », con sede in Legnano.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 2 agosto 1968 alla società cooperativa « La Pace - Soc. a r.l. », con sede in Legnano (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « La Pace - Soc. a r.l. », con sede in Legnano (Milano), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Rizzi in data 26 luglio 1925, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Domenico Gioffrè ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1968

*Il Ministro*: Bosco

**(10620)**

---

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 16 ottobre 1968.

**Proroga della gestione commissariale del comune di San Prisco.**

*Relazione illustrativa*

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1968 venne sciolto il consiglio comunale di San Prisco e nominato un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune nella persona del consigliere di 2ª classe dott. Giuseppe Genovese.

Questi si è accinto subito all'opera di sistemazione di diversi importanti settori dell'attività comunale, che avevano sensibilmente risentito della crisi che condusse allo scioglimento dell'amministrazione ordinaria. Nel quadro di tale opera, ha iniziato una serie di pratiche concernenti sia la sistemazione finanziaria del comune che la attuazione di importanti opere pubbliche delle quali la popolazione avvertiva particolarmente l'urgenza, per cui si rende necessario che l'opera intrapresa dal commissario venga proseguita.

Si è, pertanto, provveduto, con decreto in data odierna, a prorogare la gestione commissariale straordinaria di mesi 3 a decorrere dal 18 ottobre 1968, a norma dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Caserta, addì 16 ottobre 1968

*Il prefetto*: LATTARI

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CASERTA

Visto il decreto in data 18 luglio 1968 del Presidente della Repubblica, con cui venne sciolto il consiglio comunale di S. Prisco, ai sensi degli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2389;

Ritenuto che la gestione commissariale dell'anzidetto comune debba essere prorogata di tre mesi a norma del citato art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per consentire al commissario straordinario di proseguire nell'intrapresa opera di sistemazione di diversi importanti servizi comunali;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di S. Prisco è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 18 corrente.

Il dott. Giuseppe Genovese, consigliere di 2ª classe, viene confermato nell'incarico di commissario per la provvisoria gestione del comune suddetto.

Caserta, addì 16 ottobre 1968

*Il prefetto*: LATTARI

**(10779)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Rubino di Cantavenna ».**

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituite a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Rubino di Cantavenna » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

---

*Proposta di disciplinare per il vino « Rubino di Cantavenna »*

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Rubino di Cantavenna » è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Rubino di Cantavenna » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dai vitigni seguenti, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Barbera dal 75 al 90 %
Grignolino e Freisa da soli o congiunti fino ad un massimo del . . . 25 %

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto i territori amministrativi comunali di: Gabiano che comprende la frazione di Cantavenna, Moncestino, Villamiroglio ed il territorio dell'ex comune di Castel S. Pietro Monferrato ora incorporato nel territorio del comune di Camino.

Art. 4.

I vigneti destinati alla produzione del vino « Rubino di Cantavenna » devono rispondere alle tradizionali condizioni ambientali di coltura della zona, atte a conferire alle uve ed al vino determinate e specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti di giacitura ed orientamento adatti esclusi quelli di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino « Rubino di Cantavenna » è stabilita in q.li 100 per ha. di coltura specializzata.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detti limiti anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate solo all'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Rubino di Cantavenna » una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 11°.

E' consentita nella misura massima del 15 % del volume la correzione del mosto o vino aventi diritto alla denominazione di origine controllata « Rubino di Cantavenna » con uve, mosti, filtrati dolci e vini provenienti anche da zone di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.

Qualora nella correzione venga impiegato mosto concentrato, questo va calcolato in peso, rispetto al mosto normale nel rapporto di uno a tre.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Il vino « Rubino di Cantavenna » non può essere immesso al consumo se non dopo il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino « Rubino di Cantavenna » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore. rosso rubino chiaro con riflessi granati;
odore: vinoso con leggero profumo gradevole caratteristico;
sapore: asciutto, armonico e pieno;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11,5;
estratto secco netto minimo: 24 per mille;
acidità totale minima: 6 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località — comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 — e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di 8 annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli prescritti all'art. 2 del presente disciplinare, purchè le viti di tali vitigni diversi non superi del 20 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformarne la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale agrario.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 9.

Per il vino di cui all'art. 1 che alla data di entrata in vigore del presente disciplinare si troverà confezionato in bottiglie ed altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri è consentito lo smaltimento, purchè nei predetti recipienti confezionati, per un periodo di 24 mesi da parte dei confezionatori, di 36 mesi per i non confezionatori e di 48 mesi per gli esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati le eventuali rimanenze di produzione, in bottiglie o altri recipienti, potranno essere commerciati sino ad esaurimento, previa denuncia agli istituti incaricati per la repressione delle frodi, competenti territorialmente, i quali provvederanno ad apporre sulle predette bottiglie e recipienti apposita stampigliatura.

Per il prodotto sfuso, inteso come tale quello non confezionato secondo quanto è indicato al primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a mesi 6.

**(10691)**

**Scioglimento del consiglio di amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Forlì e nomina di un commissario governativo.**

Con decreto ministeriale addì 5 novembre 1968 il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale del Consorzio agrario provinciale di Forlì, eletti dall'assemblea dei soci, sono sciolti ed il dott. Antonio De Matthaeis è nominato commissario governativo del consorzio stesso fino al 30 aprile 1969, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione assegnati dallo statuto e dalla legge agli ordinari organi amministrativi e con carico di sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ogni eventuale atto di disposizione.

Con il medesimo decreto vengono inoltre attribuiti al commissario i poteri dell'assemblea dei soci per quanto concerne l'approvazione del bilancio 1968 ed è fatto obbligo alla scadenza del termine di cui sopra di provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per gli adempimenti previsti ai capoversi 2 e 3 dell'art. 2364 del codice civile.

**(10697)**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Autorizzazione al comune di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1968, il comune di Terracina (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10733)**

### Autorizzazione al comune di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1968, il comune di Modena viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.449.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(10734)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Sostituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa consumo dipendenti Marina Venezia », con sede in Venezia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 6 novembre 1968, il rag. Vittorio Russo è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa consumo dipendenti Marina Venezia », con sede in Venezia, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del dottor Emilio Maso, che non ha accettato l'incarico.

**(10621)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 7 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1968, registro n. 14, foglio n. 268, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal sig. Bruno Aldo e Verrua Piero, contro la decisione numero 7459 del 2 maggio 1966 con la quale la giunta provinciale amministrativa di Torino aveva respinto il precedente ricorso gerarchico improprio avverso il provvedimento di diniego di licenza commerciale per la vendita di carni fresche in Torino, corso Traiano n. 14/11.

**(10536)**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Maria La Palma

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni, nonchè l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dal Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari - sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Dispone:

Il sig. Demetrio Pintus è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di S. Maria La Palma (Sassari).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 novembre 1968

*Il Governatore*: CARLI

**(10736)**

## COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

### Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 6 dicembre 1935, n. 2419/R/Gab., con cui al sig. Gstrein Antonio fu Antonio, nato a Terlano il 22 luglio 1889, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Campi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 2 settembre 1968 dal sig. Campi Roberto fu Antonio, nato il 9 giugno 1926, figlio del predetto, residente a Lagundo;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 6 dicembre 1935, numero 2419/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Campi Roberto fu Antonio, nato a Merano il 9 giugno 1926 e residente a Lagundo, via Paese n. 17, viene ripristinato nella forma tedesca di Gstrein.

Il comune di Lagundo provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 24 ottobre 1968

*Il vice commissario del Governo*: MASCI

**(10591)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Concorso pubblico per esami a ventisette posti di assistente radiotecnico aggiunto e marconista aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione dei lavori pubblici.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento per il personale del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 novembre 1939, n. 1989, che istituisce il ruolo dei marconisti del genio civile;

Visto il regio decreto 29 novembre 1941, n. 1631, che detta norme per il personale dei servizi radiotecnici e di telecomunicazioni dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698;

Considerato che alla data odierna nella qualifica iniziale del ruolo degli assistenti radiotecnici e dei marconisti dell'amministrazione dei lavori pubblici, di cui alla menzionata legge 6 agosto 1967, n. 698, vi sono trenta vacanze;

Che di tali vacanze tre posti devono essere accantonati per la copertura della percentuale di organico spettante agli invalidi civili di guerra e profughi, agli invalidi del lavoro, agli invalidi civili, essendo saturate le percentuali spettanti in detto ruolo alle altre categorie di beneficiari aventi diritto a riserva di posti;

Ritenuto che, per effettivo fabbisogno di personale in relazione alle esigenze di servizio occorre bandire un concorso per esami a ventisette posti di assistente radiotecnico aggiunto e marconista aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione dei lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

*Posti a concorso*

E' indetto un concorso pubblico per esami a ventisette posti di assistente radiotecnico aggiunto e marconista aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 2.

*Requisiti per l'ammissione*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente.

Costituirà titolo preferenziale, a parità di merito aver prestato lodevolmente servizio, per almeno un anno, presso le stazioni radio ed inoltre, per i marconisti, il certificato di radiotelegrafista internazionale di prima e seconda classe;

3) buona condotta;

4) l'idoneità fisica all'impiego;

5) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel quale caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe (vedi allegato n. 3), il limite massimo di età non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni, ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

*Presentazione delle domande di ammissione*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità:

*a)* il cognome e nome;

*b)* il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

*c)* il possesso della cittadinanza italiana;

*d)* il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e)* di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti, indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

*f)* il possesso del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente ed, eventualmente, di aver prestato lodevole servizio, per almeno un anno, presso le stazioni radio e di essere in possesso del certificato, di radiotelegrafista internazionale di prima o seconda classe;

*g)* la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h)* la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

*i)* i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'articolo 127, lettera *d)* del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

*l)* l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

*m)* l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4

*Commissione di esame*

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Re-

pubblica 3 maggio 1957, n. 686, e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.
*Svolgimento degli esami*

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno di due prove scritte, di una prova pratica e di una orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale e pratica i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale e pratica sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prova scritte. L'avviso per la presentazione alle suddette prove sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere le prove stesse.

Le prove orale e pratica non si intenderanno superate se il candidato non avrà ottenuto in ciascuna di esse la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orale e pratica la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo della amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, dal voto conseguito nella prova pratica e di quello ottenuto nella prova orale.

Art. 6.
*Documenti personali di riconoscimento*

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

*a)* fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

*b)* libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

*c)* tessera postale;

*d)* porto d'armi;

*e)* passaporto;

*f)* carta di identità;

*g)* patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.
*Titoli di preferenza e precedenza*

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza o precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 al presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'articolo 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.
*Graduatoria*

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.
*Documenti di rito*

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) originale o copia autentica del diploma di scuola media inferiore o di altro titolo equipollente ed, eventualmente, attestato di aver prestato servizio, per almeno un anno, presso le stazioni radio e, l'originale o copia autentica del certificato di radiotelegrafista internazionale di prima e seconda classe;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal Segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dello art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per i mutilati e invalidi civili per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare;

*a)* per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

*b)* per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

*c*) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

*d*) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti ritenuti non regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

*Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico*

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 e d 8 del citato testo unico delle disposizioni concerenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengano dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

*Rinvio*

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1968

*Il Ministro*: NATALI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 10 *ottobre* 1968
*Registro n.* 19, *foglio n.* 253

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle due prove scritte i seguenti argomenti di tecnica professionale:

1) principi elementari di elettrofisica;

2) principi elementari di elettrotecnica generale e di radiotecnica.

La prova pratica comprende:

*a*) ricezione di un testo di linguaggio convenuto, composto di 1000 caratteri, trasmessi i primi 700 alla velocità di 110 caratteri al minuto, ed i rimanenti alla velocità di 130 caratteri al minuto;

*b*) trasmissione corretta alla velocità di 100 caratteri al minuto di un testo di lingua straniera composto di 1000 caratteri;

*c*) norme pratiche e operazioni da eseguire per mettere in funzione un trasmettitore ed un ricevitore;

*d*) uso dei più comuni apparecchi di misura;

*e*) riparazione delle avarie più comuni negli apparecchi di cui alle lettere *c*) e *d*).

Sono oggetto della prova orale i seguenti argomenti oltre quelli su cui vertono le prove scritte:

*a*) elementi di elettrofisica ed elettrotecnica generale e di radiotecnica:

1) nozioni elementari sulla costituzione della materia (molecole, atomi, elettroni, etere);

2) nozioni elementari di meccanica (cinematica, statica e dinamica) velocità, accelerazione, forza, massa, lavoro, potenza, energia, unità di misura;

3) nozioni elementari sui moti ondulatori e sulla propagazione dell'energia;

4) nozioni di elettrostatica, cariche elettriche, legge di Coulomb, quantità di elettricità, unità di misura, distribuzione delle cariche di equilibrio, potere delle punte, gabbie di Faraday, induzione elettrostatica;

5) campo elettrico, forza elettrica, linee di forza, superficie di livello, potenziale elettrico, unità di misura;

6) capacità, unità di misura, condensatori, cenni sul loro calcolo numerico, costante dielettrica;

7) nozioni elementari di magnetismo, masse magnetiche, campi magnetici, momento magnetico, intensità di magnetizzazione, filetti magnetici, lamine magnetiche, induzione magnetica, permeabilità magnetica, circuiti magnetici;

8) isteresi, magnetismo terrestre;

9) nozioni elementari di elettrodinamica, corrente elettrica, forza; elettromotrice, intensità, resistenza, resistenza specifica, densità di corrente, unità di misura;

10) circuito elettrico, legge Ohm, leggi di Kirhoff, applicazioni termoelettriche, legge di Jaule;

11) nozioni di elettromagnetismo, campi magnetici e dovuti a correnti rettilinee circolari, regole di Ampère e di Maxwell, Solenoidi, cenni sul principio dell'equivalenza, elettromagneti;

12) elettrodinamica leggi di Ampère, applicazioni principali;

13) induzione elettromagnetica; regola di Fleming, legge di Lenz, legge di Neumann, induzione mutua;

14) autoinduzione, extracorrenti, coefficienti di mutua induzione, bobine di induttanza, cenno sul loro calcolo numerico;

15) correnti alternate, correnti sinusoidali, frequenza fase, ampiezza valore efficace, pulsazione, cenni sulla rappresentazione vettoriale, circuiti a corrente alternata, effetti della resistenza, induttanza e capacità, sfasamento, fattore di potenza, angolo di perdita, risuonatori;

16) cenni sulle correnti polifasi, correnti trifasi, concatenamento a triangolo, concatenamento a stella, centro elettrico, neutro;

17) strumenti di misura, principi sui quali sono basati strumenti speciali per la corrente alternata;

18) pile ed accumulatori, rispettive manutenzioni;

19) dinamo, alternatori, motori a corrente continua ed alternata, gruppi convertitori;

20) trasformatori, cabine di trasformazione, centrali distribuzione dell'energia elettrica;

21) effetti fisiologici della corrente in relazione ai potenziali ed alle frequenze, norme di garanzia da usarsi negli impianti ai fini della sicurezza individuale, infortuni e modi di prestare soccorsi d'urgenza;

22) parafulmini di Franklin e Molsens, principi sui quali si basano, protezione degli apparecchi contro le scariche atmosferiche, messe a terra;

23) nozioni generali sui principi sui quali è fondata la radiotelegrafia;

24) nozioni sulle oscillazioni elettriche e sulle onde elettromagnetiche, frequenza, lunghezza d'onda, metodi e strumenti di misura;

25) nozioni sui circuiti oscillanti, principi sui quali si basano, loro accoppiamento, circuiti oscillanti chiusi, circuiti oscillanti aperti, aerei;

26) effetto Edison, valvole termoioniche, principio di funzionamento, loro classificazione in rapporto al numero degli elettrodi;

27) rettificazione della corrente alternata, valvole a vapore di mercurio, principi sui quali si basano, celle filtranti;

28) usi principali della valvola termoionica, circuiti oscillatori, circuiti rettificatori, circuiti amplificatori;

29) principali circuiti trasmittenti, circuito di Hartley, circuito Meisner, circuito Colpitt;

30) principali circuiti riceventi, circuiti a risonanza semplice, circuiti a reazione, circuiti supereterodina, circuiti di superreazione;

31) principio della neutralizzazione, circuiti relativi, applicazione agli apparecchi trasmittenti e riceventi;

32) disposizione generale di un apparecchio trasmittente, disposizione generale di un apparecchio ricevente;

33) ricezione delle onde persistenti, ricezione delle onde modulate, ricezione in grafia, oscillatori di nota;

34) trasmissione in fonia, microfoni, tipi vari e principi sui quali si basano;

35) ricezione in fonia, telefoni ed altoparlanti, principi sui quali si basano;

36) circuiti radiotelefonici in trasmissione ed in ricezione, preamplificatori, qualità della riproduzione, cenni di elettroacustica;

37) piezoelettricità, quarzo, impiego dei cristalli nei circuiti trasmittenti, e nei circuiti riceventi;

38) impiego dei cristalli nella trasmissione e ricezione in fonia;

39) alimentazione degli apparecchi trasmittenti e riceventi, alimentazione in continua, alimentazione in alternata;

*b*) regolamenti sul servizio radiotelegrafico:

1) generalità sul servizio radiomarittimo, traffico di emergenza e di soccorso;

2) convenzione internazionale delle telecomunicazioni in rapporto alle radiocomunicazioni (Madrid 1932, Cairo 1938) conoscenza del codice Q;

3) servizio radiotelegrafico del Ministero dei lavori pubblici, servizio di pronto soccorso (legge 9 dicembre 1926, n. 2389 e regolamento 15 dicembre 1927) centro del Ministero, treno di soccorso, altri servizi in caso di emergenza.

Roma, addì 13 luglio 1968

*Il Ministro*: NATALI

---

ALLEGATO 2

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 400

*Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª.* — ROMA

Il sottoscritto . . . . . . . . . . . . nato a . . . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . . . . residente in . . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . . . n. . . . . . (1) chiede di essere ammesso al concorso per esame a ventisette posti di assistente radiotecnico aggiunto e marconista aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione dei lavori pubblici.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè: . . . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità:

*a*) di essere cittadino italiano;

*b*) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . . . . (3);

*c*) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

*d*) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . . conseguito presso . . . . . . . . . . . . .; in data . . . . . . . . . . . . . . . (5);

*e*) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . . . . . . . . . . (6);

*f*) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . . . . con la qualifica di . . . . . . . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

*g*) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data . . . . . . . . .

Firma . . . . . (8)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . . . . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo all'elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Indicare, eventualmente, di aver prestato lodevolmente servizio, per almeno un anno, presso le stazioni radio, e, di essere in possesso del certificato di radiotelegrafista internazionale (precisando se di prima o di seconda classe).

(6) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . . . . . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. L'autentica del notaio o del segretario comunale non e soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

*Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età*

1) Di 5 anni:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa o dei territori di confine c da territori esteri;

*c*) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

2) I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 di una proroga sul sopra indicato limite di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età.

3) I suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

*a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

4) Il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, di mutilato od invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio o di mutilato o di invalido civile o di mutilato od invalido del lavoro, o di orfano o vedova di caduto sul lavoro o di vedova o di orfano di guerra o di vedova o di orfano di caduto per cause di servizio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare ed abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, nonchè per i capi di famiglia numerosa, detto limite di età è elevato a 39 anni.

5) Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione allo art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

ALLEGATO 4

*Titoli di preferenza e precedenza*

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) per i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio; libretto di pensione privilegiata ordinaria e l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci dalla prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) per gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-1943, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per i fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

10) per i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche o dello stato civile attestante che il genitore fruisce di pensione;

11) per gli orfani dei caduti per servizio: il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953,

n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

12) per le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948: un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

13) per i coniugati od i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per le vedove dei caduti per causa di servizio la dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

17) per i mutilati ed invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione nel rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

**(10009)**

---

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami e per titoli a sei posti di direttore didattico in prova (ex coeff. 522) nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 e successive modificazioni;

Veduto il regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439;

Veduto il regio decreto 7 febbraio 1935, n. 131;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Veduta la legge 23 maggio 1964, n. 380;

Veduto il decreto ministeriale 7 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1966, registro n. 98, foglio n. 57, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1967, n. 19, con il quale è stato bandito il concorso per esami e per titoli a sette posti di direttore didattico in prova (ex coeff. 522) nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano;

Veduto il decreto ministeriale 26 aprile 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 95, foglio n. 329, con il quale il predetto decreto ministeriale 7 ottobre 1966 è stato rettificato nel senso che i posti di direttore didattico in prova nelle scuole elementari in lingua tedesca della provincia di Bolzano, da mettere a concorso, sono sei anzichè sette;

Ritenuta l'opportunità di nominare la commissione giudicatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui alle premesse, è composta dalle seguenti persone:

Gentile prof. Marino, ordinario di filosofia teoretica nella Università degli studi di Padova, presidente;

Spadaro dott. Salvatore, ispettore generale del Ministero della pubblica istruzione;

Magliulo prof. Costantino, ispettore centrale per l'istruzione elementare;

Strobl prof. Iosef, ordinario di lettere latine e tedesche nel liceo scientifico di lingua tedesca di Bressanone;

Waldthaler prof. Giuseppe, ordinario di materie giuridiche ed economiche nell'istituto tecnico commerciale di lingua tedesca di Bolzano.

Le mansioni di segretario saranno disimpegnate dal dottor Arbia Rosario, direttore di sezione - Direzione generale istruzione elementare.

La spesa relativa al pagamento dei compensi ai componenti della commissione, stabiliti in base al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, graverà sul capitolo 1094 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1967 nella misura di L. 1.000.000 (un milione).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1967

*Il Ministro*: GUI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *maggio* 1968
*Registro n.* 38 *Pubblica istruzione, foglio n.* 273

**(10629)**

---

# MINISTERO DEL TESORO

**Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il proprio decreto 8 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo stesso anno, registro n. 7, foglio n. 138, con il quale è stato bandito un concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del predetto concorso;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a centoquaranta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 8 gennaio 1968, citato nelle premesse, è composta come segue:

*Presidente*:

Bennati prof. dott. Antonio, consigliere della Corte dei conti.

*Membri*:

Gangemi prof. Raffaele, ordinario di scienza delle finanze e diritto finanziario nell'Università di Napoli;

Amaduzzi prof. Aldo, ordinario di ragioneria generale ed applicata nell'Università di Roma;

Caropreso prof. dott. Pasquale, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;

Gentile dott. Vincenzo, ispettore generale nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale della Stato.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato Mastrolilli dott. Vittorio.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà sul capitolo 2341 dello Stato di previsione di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1968.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1968

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *ottobre* 1968
*Registro n.* 32 *Tesoro, foglio n.* 131

**(10722)**

# MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

**Costituzione della commissione esaminatrice del concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1968, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 264, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 7 giugno 1968, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattordici posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero;

Viste le designazioni effettuate dalla presidenza del Consiglio di Stato e dal Ministero della pubblica istruzione;

Ritenuto potersi provvedere alla costituzione della commissione esaminatrice del menzionato concorso, come previsto dall'art. 5 del citato decreto ministeriale 14 dicembre 1967;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a quattordici posti di consiglieri di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva del Ministero del commercio con l'estero, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1967, è costituita come appresso:

*Presidente*:

de Roberto dott. Alberto, consigliere di Stato.

*Membri*:

Ferrari prof. Giuseppe, ordinario di diritto costituzionale;

Caravale prof. Giovanni, libero docente di economia politica;

Lionetti dott. prof. Stefano, ispettore generale del Ministero;

Fucito dott. prof. Guido, ispettore generale del Ministero.

*Membri aggiunti*:

Mormile prof. Mario, incaricato di lingua francese;

Gazzoni-Pisani prof. Dario, incaricato di lingua inglese;

Zagari prof. Luciano, incaricato di lingua tedesca.

*Segretario*:

Rapisarda dott. Andrea, direttore di sezione del Ministero.

*Segretario supplente*:

Amato dott. Mario, consigliere di 2ª classe del Ministero.

Ai componenti la commissione ed al segretario della commissione esaminatrice suddetta spetteranno i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1º ottobre 1968

*Il Ministro*: RUSSO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *ottobre* 1968
*Registro n.* 3 *Commercio estero, foglio n.* 183

**(10622)**

# MINISTERO DELLA DIFESA

**Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente di geometria nel personale civile insegnante dell'Accademia navale di Livorno.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale civile insegnante e di gabinetto dell'accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alla norme riguardanti i ruoli dei professori e assistenti dell'accademia navale, dell'accademia aeronautica e dell'istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 124, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 23 dicembre 1967, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente di geometria nel personale civile insegnante dell'accademia navale;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente di geometria nel personale civile insegnante dell'accademia navale, indetto con decreto ministeriale 19 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1967, registro n. 115 Difesa, foglio n. 124, è costituita come appresso:

*Presidente*:

de Ferrante cap. di vasc. Luigi, comandante in 2ª dell'accademia navale, direttore degli studi.

*Membri*:

Tognetti prof. Mario, ordinario di geometria dell'accademia navale;

De Simoni prof. Franco, ordinario di meccanica razionale dell'accademia navale;

Giuliano prof. Landolino, ordinario di analisi matematica dell'accademia navale;

Sampaolesi de Falena prof. Luca, ordinario di scienza delle costruzioni dell'accademia navale.

*Segretario*:

Catalano dott. Nunzio, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte de conti per la registrazione.

Roma, addì 26 luglio 1968

*Il Ministro per la difesa*
GUI

*Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCAGLIA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 22 *ottobre* 1968
*Registro n.* 50 *Difesa, foglio n.* 108

**(10567)**

# MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

**Avviso relativo all'esito del concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto.**

Nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di settembre 1968, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/36647 del 5 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1968, registro n. 6 Monopoli, foglio n. 252, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale del 10 aprile 1967.

**(10699)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

**Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera.**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3951 e 3952 dell'8 giugno 1968, con i quali, rispettivamente, fu approvata la graduatoria generale di merito e furono dichiarate le vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei comuni di Aliano, Grottole, S. Giorgio Lucano e S. Mauro Forte;
Visto il decreto di variante n. 5550 del 5 settembre 1968;
Vista la ulteriore rinuncia delle nominate comunicata dai comuni interessati;
Considerato che occorre, pertanto, procedere alle opportune varianti tenendo presente la graduatoria e la preferenza espressa dalle concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui in premessa e assegnate alla condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Staccioli Erina: Grottole;
2) Pepe Carmela: S. Mauro Forte.

Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme e modi di legge.

Matera, addì 29 ottobre 1968

(10501) *Il medico provinciale*: STERRANTINO

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

**Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova**

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3790/8/5 in data 12 maggio 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per la copertura dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova;
Visto il successivo decreto n. 1359/8/5 in data 3 giugno 1967, con il quale vnne operato lo stralcio del bando di concorso predetto della condotta medica del comune di. Vescovana;
Visto il proprio decreto n. 1978/8/5 in data 6 marzo 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;
Visto il proprio decreto n. 1979/8/5 in data 6 marzo 1968, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopra indicato;
Considerato che il vincitore della condotta medica del comune di Brugine, dott. Drago Pietro, ha rinunciato alla nomina e che i candidati che lo seguono in graduatoria, dottori Frasca Annibale e Schingo Dante, all'uopo interpellati, hanno anche essi rinunciato alla nomina medesima;
Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione della sede, al candidato che segue in graduatoria, tenuto conto dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Zago Gian Angelo è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Brugine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova e, per otto giorni consecutivi, affisso agli albi dell'ufficio del medico provinciale di Padova, della prefettura di Padova e del comune interessato.

Padova, addì 29 ottobre 1968

*Il medico provinciale*: LOVINO

(10500)

# REGIONI

## REGIONE SICILIANA

LEGGE 28 ottobre 1968, n. **30**.
**Norme concernenti la concessione di mutui edilizi al personale regionale.**

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 50 *del 2 novembre* 1968)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1968, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Oltre all'onere a carico della Regione previsto dal secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 marzo 1959, n. 8, può essere posto a carico di ciascun mutuatario, a titolo di commissione, un onere non superiore allo 0,50 % annuo, da calcolarsi sulla somma totale mutuata.

Il predetto onere sarà trattenuto, per quote mensili, sulla retribuzione spettante a ciascun dipendente regionale beneficiario del mutuo ».

Art. 2.

Il D.L.P. reg. 18 aprile 1951, n. 20, e successive modifiche, non si applica nei confronti dei dipendenti assunti successivamente alla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

La concessione dei mutui di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1965, n. 42, e tutte le relative facilitazioni vanno applicate anche a quegli impiegati che appartengano a cooperative edilizie costituite ai sensi del D.L.P. reg. 18 aprile 1951, n. 20, e successive modifiche ed aggiunte, che siano stati collocati in pensione.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 ottobre 1968

CAROLLO

(10748)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.